

RUOLO E FUNZIONI DEL TUTOR ALLA LUCE DELLE INDICAZIONI NORMATIVE

Qualche riflessione sulle principali norme

Sondrio, 21 novembre 2017

CCNL SCUOLA 2006/2009

Articolo 68 – Formazione in ingresso

1. Per i docenti a tempo indeterminato di nuova assunzione l'anno di formazione trova realizzazione attraverso **specifici progetti contestualizzati**, anche con la collaborazione di reti e/o consorzi di scuole.
2. L'impostazione delle attività tiene conto dell'esigenza di personalizzare i percorsi, di armonizzare la formazione sul lavoro – **con il sostegno di tutor appositamente formati** – e l'approfondimento teorico assicurando adeguate condizioni di accoglienza.
3. Nel corso dell'anno di formazione sono create particolari opportunità opzionali per il miglioramento delle **competenze tecnologiche** e della conoscenza di **lingue straniere**, anche nella prospettiva dell'acquisizione di certificazioni internazionalmente riconosciute.

CCNL SCUOLA 2006/2009

Dal **Contratto 2006** si evidenzia come il legislatore avesse già chiara la necessità di una **formazione specifica** per i docenti tutor, i quali dovevano sostenere **“l’armonizzazione”** tra l’approfondimento teorico e la formazione sul lavoro, assicurando **“adequate condizioni di accoglienza”**.

In questo periodo, più di 10 anni fa, si sottolinea forse maggiormente una connotazione **ambientale** dei compiti del tutor

Legge n. 107/2015

117. Il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal **comma 129** del presente articolo, sulla base dell'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di *tutor*.

Legge n. 107/2015

I presidi hanno sempre affiancato un docente esperto a chi svolgeva l'anno di formazione, ma tale compito non era così istituzionalizzato.

Adesso il tutor **effettua l'istruttoria** sulla base della quale il docente neoassunto verrà valutato dal DS, sentito il comitato di valutazione.

Torneremo più avanti sull'istruttoria.

Legge n. 107/2015 e D. Lgs. n. 297/1994 novellato

129. Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Comitato per la valutazione dei docenti*) . —

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **il comitato per la valutazione dei docenti.**

...

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul **superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente** ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) , **ed è integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor** .

Legge n. 107/2015 e D. Lgs. n. 297/1994 novellato

Il tutor fa parte del comitato di valutazione stesso che esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova.

Si può dire che la rilevanza del tutor è più che raddoppiata

DM 850 del 27 ottobre 2015

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

...

Articolo 12

(Docente tutor)

...

4. Il docente *tutor* **accoglie** il neo-assunto nella comunità professionale, **favorisce** la sua partecipazione ai diversi momenti della vita collegiale della scuola ed **esercita** ogni utile forma di **ascolto**, **consulenza** e **collaborazione** per migliorare la qualità e l’efficacia dell’insegnamento. La funzione di *tutor* si esplica altresì nella predisposizione di momenti di **reciproca osservazione** in classe di cui all’articolo 9. La collaborazione può esplicarsi anche nella elaborazione, sperimentazione, validazione di risorse didattiche e unità di apprendimento.

DM 850 del 27 ottobre 2015

Nella prima parte dell'art. 12 si ritrova ancora quella che prima ho definito la “connotazione ambientale” del ruolo del tutor. Infatti il tutor **accoglie** prima e **favorisce** poi.

Nella seconda parte dell'articolo lo scopo diventa “**migliorare la qualità e l'efficacia dell'insegnamento**” attraverso forme di “ascolto, consulenza e collaborazione”. E ancora lo scopo viene perseguito con la “predisposizione di momenti di **reciproca osservazione**”.

Proprio di osservazione si parlava già nell'art. 9 del DM 850 stesso

DM 850 del 27 ottobre 2015

“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n.107”.

Articolo 9

(Peer to peer – formazione tra pari)

1. L'**attività** di osservazione in classe, svolta dal docente neo-assunto e dal tutor, è **finalizzata** al miglioramento delle pratiche didattiche, alla riflessione condivisa sugli aspetti salienti dell'azione di insegnamento. L'**osservazione** è **focalizzata** sulle modalità di conduzione delle attività e delle lezioni, sul sostegno alle motivazioni degli allievi, sulla costruzione di climi positivi e motivanti, sulle modalità di verifica formativa degli apprendimenti.

2. Le **sequenze di osservazione** sono oggetto di progettazione preventiva e di successivo confronto e rielaborazione con il docente tutor e sono oggetto di specifica relazione del docente neo-assunto. Alle attività di osservazione sono dedicate almeno 12 ore.

...

DM 850 del 27 ottobre 2015

L'osservazione è finalizzata ad aspetti della professione: “**pratiche didattiche**”, “**azione di insegnamento**”.

È focalizzata su aspetti diversi, tutti fondamentali, che **potrebbero** essere **CARENTI**, a seconda delle attitudini e delle esperienze del neoassunto:

- **modalità di conduzione** delle attività e delle lezioni
- **sostegno alle motivazioni** degli allievi
- **costruzione di climi** positivi e motivanti
- **modalità di verifica formativa** degli apprendimenti

Il tutor, nel curare i diversi aspetti, dovrebbe sottolineare con il neoassunto quello o quelli che necessitano di maggiore attenzione, studio, riflessione.

L'osservazione, come riportato nel comma 2, deve essere pianificata, ma soprattutto deve essere oggetto di “**successivo confronto e rielaborazione**”, se vogliamo che questi momenti abbiano veramente un senso. Lontano dalle indiscrete orecchie del DS il tutor può (e deve) discutere col neoassunto di quanto riscontrato affinché tutto non si riduca a una perdita di tempo.

Il DM 850 è stato seguito, solo 9 giorni dopo, da una nota che dava anche alcune indicazioni concrete

Nota MIUR n. 36167 del 5/11/2015

*Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. **Primi orientamenti operativi.***

...

3. Adempimenti delle istituzioni scolastiche

...

Un'attenzione particolare sarà posta nella individuazione del docente che svolge funzioni di tutor nei confronti dei neoassunti (art. 12 del decreto). Tale docente **assumerà un ruolo significativo non solo nella fase finale** del periodo di prova, quando dovrà rilasciare **parere motivato** al dirigente scolastico circa le caratteristiche dell'azione professionale del docente lui "affidato", ma soprattutto **nel corso dell'intero anno scolastico**, quando dovrà esplicare una importante funzione di **accoglienza**, **accompagnamento**, **tutoraggio** e **supervisione professionale**.

Si tratta di un compito impegnativo per il quale sono richieste specifiche **competenze organizzative, didattiche e relazionali**, affinché il periodo di prova si caratterizzi come un effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale, orientato alla concreta assunzione del nuovo ruolo.

Si terrà ovviamente conto che **molti docenti neo-assunti potrebbero aver già svolto esperienze di insegnamento, per cui l'intervento sarà tarato su esigenze differenziate**, da ricondurre all'intreccio continuo tra pratica e riflessione (art. 6 del decreto).

Nota MIUR n. 36167 del 5/11/2015

Viene qui ribadito che il tutor segue un **percorso** e affianca il neoassunto in tutte le **tappe**.

Viene chiarito senza ombra di dubbio che **l'istruttoria** di cui si parla nel comma 117 della legge 107 non costituisce un mero adempimento amministrativo, non è una semplice raccolta e predisposizione di atti, ma si conclude con un **parere motivato**, che dovrebbe essere un tassello fondamentale per la valutazione del neoassunto.

Da notare che il legislatore stesso prende in considerazione la possibilità di avere nei neoassunti esigenze estremamente **diverse**.

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

Oggetto: Periodo di formazione e di prova per i docenti neo-assunti. Orientamenti preliminari per la progettazione delle attività formative per l'a.s. 2017-18.

...

Anche nell'anno scolastico che sta per chiudersi, dai primi esiti del monitoraggio da parte di Indire e degli USR, risulta un sostanziale gradimento per il modello formativo adottato, soprattutto per ciò che riguarda **l'attività di peer to peer**, il portfolio formativo e il bilancio delle competenze. Queste motivazioni suggeriscono di confermare anche per il prossimo anno scolastico 2017-18 le caratteristiche portanti del modello formativo, con **alcune novità...**

...

Una **prima novità** riguarda l'inserimento, tra i nuclei fondamentali dei laboratori formativi, del **tema dello sviluppo sostenibile...**

...

Una **seconda novità** si riferisce all'inserimento, per ora sperimentale, nel piano di formazione della possibilità di dedicare una parte del monte-ore a **visite di studio** da parte dei docenti neoassunti, **a scuole caratterizzate da progetti con forti elementi di innovazione organizzativa e didattica**

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

La Nota dell'agosto 2017, facendo riferimento ad un sostanziale gradimento del modello di formazione in precedenza utilizzato, sottolinea il gradimento dell'**attività di peer to peer**, quindi del rapporto **tutor-neoassunto**.

Tale nota inserisce anche due novità nel percorso formativo.

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

Al **punto 3** della Nota, «*Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti*», sottopunto *a) Incontri propedeutici e di restituzione finale*, a proposito dell'**incontro propedeutico iniziale**, viene precisato che «Durante questi incontri verranno fornite indicazioni sulle diverse fasi del percorso di formazione e saranno illustrati i materiali di supporto per la successiva gestione delle attività.... Si suggerisce che a tali incontri **partecipino anche i tutor**, incaricati della supervisione dei neoassunti, per la condivisione di informazioni e strumenti.» Poco più avanti, a proposito dell'**incontro finale**, si suggerisce di coinvolgere i **tutor degli anni scorsi**.

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

Evidentemente la **figura del tutor** assume un'importanza sempre maggiore nel percorso formativo del neoassunto e si cerca di coinvolgere anche i tutor degli anni scorsi per cercare di trasmettere un patrimonio di esperienze molto consistente, visto anche il numero di docenti immessi in ruolo negli scorsi anni.

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

Al **punto 3** della Nota, «*Caratteristiche del percorso formativo per i docenti neo-assunti*», sottopunto *d) Attività di peer to peer, tutoraggio e ruolo dei tutor e dei dirigenti scolastici*, viene ribadito che per ciò che concerne **l'osservazione in classe** rimane confermato quanto previsto dall'art.9 del D.M. 850/2015.

Inoltre, «Al fine di **riconoscere l'impegno del Tutor** durante l'anno di prova e di formazione, le **attività svolte (progettazione, osservazione, documentazione)** potranno essere **attestate e riconosciute** dal Dirigente Scolastico come **iniziative di formazione** previste dall'art.1 comma 124 della L.107/2015. Inoltre, **apposite attività di formazione per i docenti tutor saranno organizzate dagli USR** Le attività, ..., metteranno al centro la conoscenza di strumenti operativi e di metodologie di supervisione professionale (criteri di osservazione in classe, peer review, documentazione didattica, counseling professionale, ecc.).»

Nota MIUR n. 33989 del 02/08/2017

La novità maggiore di questo punto è il **riconoscimento delle attività** svolte dal tutor, da parte del DS, come iniziative di **formazione**.

Progettazione, osservazione, documentazione.

Possibili differenze **NELLE** scuole e **TRA** le scuole.

Quante ore? Uguale per tutti i tutor? A parità di documentazione prodotta, nelle diverse scuole i DS attesteranno lo stesso numero di ore?

Punto di attenzione per i DS.

Nota USR Lombardia n. 21009 del 27/09/2017

Oggetto: Personale docente neoassunto. Svolgimento e valutazione del periodo di formazione e di prova. Chiarimenti.

In tale nota si formulano « ... osservazioni, finalizzate a coordinare le azioni delle istituzioni scolastiche della regione.»

Vengono quindi fornite indicazioni specifiche su quali tipologie di docenti siano tenute a svolgere l'anno di formazione e di prova e quali non lo siano.

Nota USR Lombardia n. 21150 del 28/09/2017

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova 2017/18.

In questa nota **vengono riassunte le tappe del percorso del neoassunto**, rimandando, per eventuali dubbi su modalità e criteri per effettuarne la valutazione, ad un'altra nota riassuntiva dell'USR Lombardia, la n. 18749 del 30/12/2015.

Viene anche fatta qualche considerazione sul ruolo del tutor.

Nota USR Lombardia n. 21150 del 28/09/2017

Infatti un piccolo paragrafo viene dedicato al tutor:

«Particolare attenzione deve essere posta nella individuazione del docente tutor, individuazione che spetta al Dirigente Scolastico attraverso l'opportuno coinvolgimento del Collegio Docenti. Tale figura **assume un ruolo significativo nel corso dell'intero anno scolastico** con funzioni di **accoglienza, accompagnamento, tutoraggio e supervisione professionale**. Il compito istruttorio affidato al tutor è impegnativo e richiede **competenze organizzative, didattiche e relazionali**, in un intreccio continuo tra pratica e riflessione, con lo scopo di caratterizzare il periodo di formazione e prova come effettivo momento di crescita e di sviluppo professionale. Pertanto **si ritiene opportuna la partecipazione dei tutor a specifici momenti di formazione e/o agli incontri iniziali a cura di USR e UST.**»

Nota USR Lombardia n. 21150 del 28/09/2017

Sommando quindi le indicazioni della Nota MIUR dell'agosto scorso (con relativo «suggerimento») e quanto affermato in questa Nota, **pare** che i tutor si possano aspettare di essere convocati all'incontro iniziale per i neoassunti e a successivi momenti di formazione (?).

Quasi inutile sottolineare come venga ribadito quanto sia **impegnativo** il ruolo del tutor, che richiede quelle «competenze organizzative, didattiche e relazionali» già citate nella Nota MIUR del novembre 2015 .

CONSIDERAZIONE FINALE

Il compito del tutor è DOPPIAMENTE importante:

- **per il neoassunto, per il ruolo di guida e di punto di riferimento che può assumere;**
- **per il DS, che grazie all'aiuto del tutor può orientare la sua attività di vigilanza e indirizzamento, più che quella di valutazione.**

ULTIMA RACCOMANDAZIONE

Ricordate che **l'importanza** del ruolo del tutor

NON

è proporzionale alla **REMUNERAZIONE** del
compito stesso

MA È MOLTO MAGGIORE